

Società

I diritti di controllo del socio accomandante

TRIBUNALE DI SALERNO, sez. I, ord., 16 luglio 2009 - G.U. Colucci - Tizio c. Alfa s.a.s e Caio

Il socio accomandante ha diritto di consultare i libri sociali e la documentazione della società nonché di estrarre copia di tali libri e documentazione.

(*Omissis*).

Con il suddetto ricorso ex art. 700 c.p.c. è stato chiesto, in particolare, che venga ordinato ai resistenti quanto segue: “di esibire al ricorrente e/o a professionista di sua fiducia, che sin d’ora si indica nella persona del dr. ..., con facoltà per il ... di estrarne copia, tutti i libri sociali, la documentazione afferente l’amministrazione della s.a.s il cui elenco è puramente indicativo e segnatamente: fatture acquisti e vendite da anno 2004 a 2008; libri contabili acquisti vendite cespiti ammortizzabili anni dal 2004 al 2008; libro giornale 2004-2008; prospetto delle rimanenze con modalità di calcolo e criterio di valutazione adottato anni dal 2004 al 2007; estratto conto credito verso clienti al 31 dicembre degli anni dal 2004 al 2007 nonché al 30 settembre 2008; listino prezzo di vendita materiale dal 2004 al 2008; estratti conto bancari 2006/2007 e al 30 settembre 2008; mod. Unico 2008; dichiarazioni studi di settore dal 2004 al 2007, in ogni caso con condanna di controparte a spese e compensi del procedimento”.

Si sono, quindi, costituiti in giudizio la società resistente, il socio accomandatario di tale società ... e il socio accomandatario della società stessa ... (quest’ultima evidentemente intervenuta spontaneamente, non essendo destinataria delle domande formulate in ricorso), i quali hanno chiesto, in particolare, il rigetto del ricorso, oltre la condanna della parte ricorrente al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e alle spese del procedimento.

Le domande cautelari formulate in ricorso meritano accoglimento.

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, va evidenziato che l’art. 2320 c.c. prevede che il socio accomandante ha in ogni caso il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e ha il diritto di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.

È chiaro, pertanto, che il socio accomandante ha sicuramente il diritto di consultare i libri sociali e tutta la documentazione della società.

Ne consegue, ovviamente, che il socio accomandante ha anche il diritto di estrarre copia di tali libri e di tale documentazione, in quanto la complessità dei libri sociali e della relativa documentazione è senz’altro incompatibile con una mera visione di essi: soltanto attraverso la estrazione di copia di libri e documenti il socio accomandante può essere posto in condizione di esercitare effettivamente e

non in via meramente formale il suo diritto di controllo sullo svolgimento della vita della società.

In ordine, poi, al requisito del *periculum in mora*, va osservato che senz’altro sussiste nel caso di specie il rischio che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, il ricorrente possa subire un pregiudizio imminente e irreparabile.

La impossibilità di controllare lo svolgimento della vita della società, infatti, espone il ricorrente al rischio che si possano verificare vicende sociali che possano pregiudicare in maniera irreversibile i diritti del socio accomandante in quanto, fra l’altro, il mancato controllo potrebbe produrre conseguenze irreversibili o difficilmente reversibili sia sotto il profilo dell’assetto dei rapporti fra i soci sia sotto il profilo della utile gestione dell’attività sociale da parte dell’organo amministrativo della società.

L’eventuale danno per l’accomandante potrebbe, quindi, rivelarsi non riparabile o almeno molto problematico da riparare.

Vanno, pertanto, senz’altro accolte tutte le domande cautelari formulate nel presente procedimento nell’interesse del ricorrente.

(*Omissis*).

Il commento

di Valerio Sangiovanni

Mentre sono numerosi gli interventi giurisprudenziali sul diritto di controllo del socio di s.r.l., sono rare le pronunce in materia di diritto di controllo dell'accomandante. Il provvedimento in commento rappresenta un'ottima occasione per esaminare l'estensione di tale diritto, comparandolo con la disciplina prevista per la s.r.l.

Il contesto normativo

Il diritto di controllo dei soci accomandanti è disciplinato nell'art. 2320, comma 3, c.c., secondo cui "in ogni caso essi hanno diritto di aver comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società" (1). Nella s.r.l. (2) il diritto di controllo del socio è disciplinato nell'art. 2476, comma 2, c.c.: "i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione" (3).

In ambedue i tipi societari sussiste dunque un diritto di controllo. "Diritto di controllo" è peraltro un'espressione piuttosto generica, che va concretizzata a seconda delle particolarità dei singoli tipi. Nella s.a.s. il legislatore parla di un diritto "di avere comunicazione" e di un diritto "di controllare l'esattezza mediante consultazione". Nella s.r.l. il riferimento è a un diritto "di avere notizie" e a un diritto "di consultare" libri e documenti. In entrambi i casi il diritto di controllo consiste di più elementi: un diritto "di comunicazione" (ossia di ricevere informazioni) e un diritto "di consultazione" (ossia di verificare libri e documenti). Proprio per il fatto che il diritto di controllo si può esercitare in modi diversi pare più opportuno utilizzare l'espressione plurale, facendo riferimento a "diritti" di controllo.

La titolarità dei diritti di controllo

Le prime questioni da affrontare sono a chi spettino i diritti di controllo (titolarità "attiva" dei diritti) e nei confronti di chi essi vadano esercitati (titolarità "passiva" dei diritti).

Iniziamo a occuparci di titolarità attiva dei diritti di controllo.

Al riguardo si deve osservare che nella s.a.s. l'intera normativa (e anche la disciplina dei diritti di controllo) è imperniata sulla **distinzione fondamentale fra soci accomandanti e soci accomandatari**. La legge prevede che "l'amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari" (art. 2318, comma 2, c.c.). I soci accomandanti sono esclusi dall'amministrazione e "non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'articolo 2286" (art. 2319 c.c.). Proprio in quanto l'accomandante è escluso dall'amministrazione, egli ha bisogno di controllare l'operato degli accomandatari. L'accomandatario invece, dal canto suo, non ha bisogno

della concessione di diritti di controllo, in quanto è amministratore e dovrebbe controllare sé stesso. Quest'ultima affermazione non è - in realtà - del tutto appropriata, se si riflette sul fatto che in una s.a.s. vi possono essere più accomandatari (così come, vedremo meglio sotto, nella s.r.l. vi possono essere più amministratori). Può pertanto capitare che **un accomandatario intenda controllare l'operato di un altro accomandatario**. Trattandosi di un accomandatario, a rigore non gli spetterebbero i diritti di controllo, riconosciuti dall'art. 2320, comma 3, c.c. ai soli accomandanti. Questa soluzione - troppo legata al dato formale del testo normativo - lascia in realtà insoddisfatti, nella misura in cui vi è una ripartizione dei compiti amministrativi e una correlata esigenza di controllare quanto facciano gli altri amministratori.

Il ragionamento da svolgersi per quanto riguarda la s.r.l. non è, nella sostanza, diverso. L'art. 2476, comma 2, c.c. individua nei **"soci", "che non partecipano all'amministrazione", i titolari dei diritti di controllo**. Dunque, per essere titolare dei diritti di controllo occorre il sussistere di **due presupposti: 1) si deve trattare di soci; 2) si deve trattare di soci che non partecipano all'amministrazione**.

Per quanto riguarda il primo elemento (**sussistenza della qualità di socio**), si tratta di accertare se il soggetto che pretende l'informazione o la documentazione rivesta o meno tale *status*. Si deve pertanto fare riferimento alle disposizioni che regolano l'acquisto e la perdita della qualità di socio. Problemi particolari si pongono in ca-

Note:

(1) Sul diritto di controllo del socio accomandante cfr. Piselli, *Poteri di controllo dell'accomandante, esclusione dell'accomandatario e revoca dell'amministratore di s.a.s.*, in *Le Società*, 2003, 1513 ss. Per un'analisi del diritto di controllo nella s.a.s. tedesca sia consentito il rinvio a Sangiovanni, *Amministrazione e diritto di controllo nella società in accomandita semplice tedesca*, in *Eur. dir. priv.*, 2004, 284 ss.

(2) In materia di s.r.l. cfr. Cagnasso, *La società a responsabilità limitata*, Padova, 2007. Per una rassegna di giurisprudenza v. Lofredo, Racugno, *Società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2008, II, 241 ss.

(3) Sul diritto di controllo del socio di s.r.l. cfr. la monografia di Guidotti, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, Milano, 2007. V. inoltre Codazzi, *Il controllo dei soci di s.r.l.: considerazioni sulla derogabilità dell'art. 2476, 2° comma*, in *Giur. comm.*, 2006, II, 685 ss.; Grasso, *"Documenti relativi all'amministrazione" e diritto di consultazione del socio di s.r.l. non amministratore*, *ivi*, 2007, II, 922 ss.; Menicucci, *Il "contenuto" del controllo del socio nella società a responsabilità limitata*, *ivi*, 2007, II, 160 ss.; Sangiovanni, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. e autonomia statutaria*, in *Notariato*, 2008, 671 ss.; Sangiovanni, *Das Kontrollrecht der GmbH-Gesellschafter und die Satzungsautonomie in Italien*, in *GmbH-Rundschau*, 2008, 978 ss.

so di recesso del socio (art. 2473 c.c.). Il punto essenziale è capire da quando Tizio, che dichiara di recedere, cessa di essere socio: la qualità di socio viene meno con la semplice dichiarazione di recesso o solo nel momento successivo in cui la quota viene liquidata? In assenza di elementi testuali che fanno propendere per una soluzione oppure per l'altra, deve preferirsi un'interpretazione orientata a una tutela sostanziale della posizione del recedente: la determinazione del valore della quota pare questione di così centrale importanza da doversi riconoscere a chi recede il potere di continuare a esercitare i diritti di controllo.

Per quanto riguarda il secondo elemento (**non-partecipazione all'amministrazione**), la situazione è più complessa. Si deve partire dalla constatazione che nella s.r.l. non necessariamente tutti i soci sono amministratori: si deve distinguere fra soci "puri" (non amministratori) e soci-amministratori. Gli amministratori veri e propri (intendendo quelli formalmente nominati tali) "partecipano" all'amministrazione, sono a conoscenza delle vicende della società e - in linea di principio - non hanno bisogno d'informazioni. Invece i soci puri (ossia quelli che non sono amministratori) sono esclusi dall'amministrazione, non sanno come viene gestita la società e per questa ragione, come contrappeso alla loro esclusione dall'amministrazione, hanno il diritto di controllo. Si tratta di soggetti che hanno investito in società e che devono avere il diritto di sapere come il patrimonio sociale viene gestito dagli amministratori.

A ben vedere, però, l'art. 2476, comma 3, c.c. non distingue - in modo lineare - fra soci-amministratori e soci-non amministratori. Se così fosse, alla domanda relativa alla titolarità dei diritti di controllo sarebbe facile da rispondere, nel senso che essi spetterebbero a tutti i soci che non ricoprono formalmente la carica di amministratore. Ma l'art. 2476, comma 3, c.c. utilizza una terminologia diversa; la disposizione distingue fra soci che "partecipano all'amministrazione" e soci che "non partecipano all'amministrazione". Non è dunque decisiva la titolarità della carica di amministratore in sé, ma il fatto di partecipare all'amministrazione.

Bisogna allora comprendere cosa intenda il legislatore con l'**espressione "partecipare all'amministrazione"**. Tale espressione deve interpretarsi tenendo conto di quelle che sono le particolarità dell'amministrazione della s.r.l. dopo la riforma del 2003: "quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere ... che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258" (art. 2475, comma 3, c.c.). Nella s.r.l. può dunque operare il sistema di **amministrazione disgiuntiva**, dove la partecipazione all'amministrazione non è corale: ciascun gestore si occupa di un'area (o comunque gestisce la società autonomamente dagli altri). In un contesto del genere, pur in presenza di una pluralità di amministratori, ciascuno di essi non necessariamente sa ciò che fanno gli altri. Ecco allora che, se essi - oltre che amministratori - sono soci, il diritto di controllo può servire a informarsi sull'operato degli altri amministratori.

Scendendo in maggior dettaglio nell'analisi si deve rilevare che, nel caso di amministrazione disgiuntiva nella s.r.l., trova applicazione l'art. 2257 c.c. La legge prevede che "l'amministrazione della società spetta a ciascuno

dei soci disgiuntamente dagli altri" (art. 2257, comma 1, c.c.). Di conseguenza un amministratore può non sapere quello che sta facendo un altro. La legge specifica che "se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta" (art. 2257, comma 2, c.c.). Può tuttavia capitare che il diritto di opposizione non possa esercitarsi in quanto l'amministratore Tizio ignora ciò che sta per compiere Caio (che ha in mente una certa operazione).

Questa situazione problematica (ignoranza di un amministratore relativamente a quanto sta per compiere l'altro) può essere risolta in diversi modi. Il primo è quello di ricostruire un dovere in capo a Caio (che ha in mente una certa operazione) di comunicare a Tizio (altro gestore) l'operazione che sta per compiere, prima che essa venga compiuta. Quest'obbligo è probabilmente ricavabile dal **dovere generale di diligenza cui sono tenuti gli amministratori**. Se però un dovere di comunicazione preventiva non può essere ricostruito, allora spetta a Tizio attivarsi e chiedere informazioni. Dal momento che Tizio è sia amministratore sia socio della società, egli può attivarsi come amministratore oppure come socio. Se Tizio agisce nel suo ruolo di amministratore, si può affermare un suo "dovere" di attivarsi, mentre se Tizio agisce nel suo ruolo di socio si può affermare un suo "diritto" di attivarsi (4).

In altre parole anche al **oggetto che sia socio e contemporaneamente amministratore** può essere riconosciuto il diritto di controllo nella misura in cui non partecipa all'amministrazione. Per comprenderci meglio, può essere utile un esempio. Si immagini che in una s.r.l. vi siano tre soci-amministratori, ognuno dei quali - in regime di amministrazione disgiuntiva - segue una certa area della gestione della società: Tizio ad esempio si occupa degli aspetti commerciali, Caio del settore finanziario e Sempronio del personale. A rigore si dovrebbe escludere che tali soci abbiano il diritto di controllo, in quanto amministratori della società e - come tali - "partecipanti all'amministrazione". In realtà una soluzione del genere non è soddisfacente, attesa la ripartizione della funzione amministrativa fra i diversi soci-amministratori. Al contrario: al fine di un'appropriata vigilanza sulla gestione della società, a ciascuno di essi dovrà essere riconosciuto il diritto di controllo *nella misura in cui non partecipa all'amministrazione*. Dunque si deve ritenere, per tornare all'esempio fatto, che Tizio possa ottenere da Caio informazioni sugli aspetti finanziari e, viceversa, Caio possa ottenere da Tizio informazioni sulle vicende commerciali.

Si può allora arrivare ad affermare che la formulazione dell'art. 2476, comma 2, c.c. non è riuscita perfettamente. Più appropriato sarebbe stato un tenore del genere: "*nella misura in cui non partecipano all'amministrazione, i soci hanno diritto ...*". In questo modo si sarebbe segnalato che, ai fini del riconoscimento dei diritti di controllo, non è decisivo il fatto di essere o non essere amministratore, bensì la misura in cui si partecipa all'attività amministrativa.

Questa soluzione pare confermata alla luce di un'al-

Nota:

(4) Buta, *I diritti di controllo del socio di s.r.l., in Il nuovo diritto delle società*. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa, Portale, 3° vol., Torino, 2007, 594 s.

tra particolarità della s.r.l. L'art. 2468, comma 3, c.c. prevede la figura dei **soci dotati di diritti particolari**; secondo questa disposizione "resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili". Può dunque capitare che nella s.r.l. vi siano soci che non sono amministratori, ma che sono dotati di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società. Ad essi, a volersi limitare al dato testuale dell'art. 2476, comma 2, c.c., non spetterebbe il diritto di controllo (in quanto partecipano all'amministrazione, mediante l'esercizio dei diritti loro riconosciuti). In realtà questa soluzione lascia insoddisfatti. Molto dipende da quale sia il contenuto del "particolare diritto". Se tale diritto è parecchio limitato nell'oggetto (ad esempio consiste nella mera possibilità di nominare un amministratore), pare poco sensato escludere - per il resto - in capo al socio il diritto di controllo.

In un contesto simile il Tribunale di Taranto, nel luglio 2007, ha avuto occasione di occuparsi di un caso degno di essere riferito (5). Il socio di minoranza (con il 10% del capitale) di una s.r.l. aveva nominato un amministratore. Quando aveva chiesto di esercitare il diritto di controllo, gli era stato opposto dalla società di non godere di tale diritto trattandosi di un socio che partecipava - mediante tale amministratore - all'amministrazione. Il Tribunale di Taranto rigetta questa eccezione, affermando che il semplice fatto di aver nominato un amministratore non fa assurgere il socio a socio che partecipa all'amministrazione. La partecipazione - difatti - è in capo all'amministratore, non al socio che lo ha nominato.

Infine si noti che la qualità di accomandante (nella s.a.s.) e di socio che non partecipa all'amministrazione (nella s.r.l.) è sufficiente per essere dotato del diritto di controllo. Non ha invece alcun rilievo l'ammontare della partecipazione detenuta.

Determinato a chi spettino i diritti di controllo (titolarità attiva dei diritti), si tratta di comprendere nei confronti di chi essi vadano esercitati (problematica della titolarità passiva).

Nella s.a.s. il diritto di controllo viene esercitato nei confronti della società, la quale opera mediante le persone che la amministrano (ossia gli accomandatari). Nell'ordinanza in commento vengono peraltro convenuti in giudizio sia la società sia il socio accomandatario.

Anche nella s.r.l. il diritto viene esercitato nei confronti della società, che opera attraverso i suoi amministratori.

In entrambi i tipi societari, dunque, la controparte del socio che esercita i diritti di controllo è la società. È però evidente che il socio deve interfacciarsi con gli amministratori, quali soggetti che hanno la rappresentanza della società e possono dare concretezza alle modalità di esercizio dei diritti di controllo.

Le finalità dei diritti di controllo

Identificati i soggetti titolari (attivamente e passivamente) dei diritti di controllo, si tratta di comprendere quali siano le finalità per cui essi vengono concessi dal legislatore.

I diritti d'informazione e di consultazione sono uno "strumento di controllo" in senso lato dei soci sull'operato degli amministratori. Il fatto che i soci siano titolari del potere di controllo è circostanza idonea già di per sé (ossia indipendentemente dal suo effettivo esercizio) a influenzare l'operato dei gestori. Questi, sapendo che i

soci possono effettuare delle verifiche, tendono ad agire bene. In ultima istanza i diritti di controllo dei soci contribuiscono ad assicurare una buona gestione della società.

Già dal punto di vista della collocazione sistematica, sia nella s.a.s. sia nella s.r.l., il diritto di controllo è strettamente legato alla materia della responsabilità dei gestori. Per quanto riguarda la s.a.s., l'art. 2320 c.c. - che disciplina la posizione dei soci accomandanti in generale - statuisce, in certi casi, la loro responsabilità; non è casuale che nello stesso contesto dell'art. 2320 c.c. venga regolato il diritto di controllo degli accomandanti. Non diversamente avviene nell'art. 2476 c.c. (dettato per la s.r.l.), la cui rubrica riassume il significato di "informazione" e di "consultazione" con l'espressione - appunto - di "controllo" dei quotisti; l'art. 2476 c.c. è la disposizione che disciplina la responsabilità degli amministratori.

Proprio in considerazione del fatto che i diritti di controllo spettano ai soci non amministratori, **la prima funzione del diritto di controllo è la raccolta d'informazioni** al fine dell'accertamento della possibile responsabilità dei gestori (6). I dati e le notizie ottenuti dai soci possono condurre i soci a far valere la responsabilità degli amministratori. Tipicamente il socio opera in due fasi: 1) prima chiede le informazioni e poi, se ritiene che ne sussistano i presupposti, 2) agisce per danni nei confronti dei gestori. La ricerca di dati e notizie da parte dei soci può pertanto avere finalità "repressive".

Sarebbe tuttavia riduttivo ritenere che i diritti di controllo siano finalizzati esclusivamente all'esercizio dell'azione di responsabilità. I dati e le notizie raccolti dai soci possono, invece, servire a numerosi altri scopi.

Uno degli altri contesti in cui il diritto di controllo può assumere importanza è la revoca degli amministratori. La revoca degli amministratori nella s.a.s. segue un regime speciale: "se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell'articolo 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto" (art. 2319 c.c.). Questa disposizione rende più difficile la revoca degli amministratori, facendola dipendere dal consenso degli accomandatari. Rimangono però fermi gli altri casi

Note:

(5) Trib. Taranto, 13 luglio 2007 (ord.), in *Giur. it.*, 2008, 122 ss., con nota di Renza.

(6) In materia di responsabilità degli amministratori di s.r.l. cfr., in particolare Abriani, *Commento all'art. 2476*, in *Aa.Vv., Codice commentato delle s.r.l.*, diretto da Benazzo, Patriarca, Torino, 2006, 360 ss.; Briolini, *La responsabilità degli amministratori di s.r.l.*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, I, 769 ss.; Fico, *L'azione di responsabilità contro gli amministratori nella s.r.l.*, in *Società*, 2008, 1401 ss.; Gargarella Martelli, *Il voto del socio-amministratore di s.r.l. nelle deliberazioni riguardanti la sua responsabilità*, in *Giur. comm.*, 2008, II, 1034 ss.; Malavasi, *L'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. e litisconsorzio necessario della società*, in *Le Società*, 2008, 1435 ss.; Picciau, *Commento all'art. 2476*, in *Aa.Vv., Codice civile commentato*, a cura di Alpa, Mariconda, 2ª ed., Milano, 2009, 2199 ss.; Salvato, *Profili della disciplina della responsabilità degli amministratori della s.r.l.*, in *Le Società*, 2009, 705 ss.; Sangiovanni, *Responsabilità degli amministratori e corresponsabilità dei soci nella s.r.l.*, in *Danno resp.*, 2008, 13 ss.; Sangiovanni, *La responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso la società*, in *Contr. impr.*, 2007, 693 ss.

in cui può essere chiesta la revoca. A tal fine il socio accomandante può aver bisogno di raccogliere informazioni mediante l'esercizio del diritto di controllo. Anche nella s.r.l. il diritto di controllo dei soci può essere finalizzato alla revoca degli amministratori (7).

Più in generale **i diritti di controllo sono strumentali all'esercizio di qualsiasi altro diritto che l'ordinamento riconosce ai soci**. Ad esempio il diritto di controllo può servire a ottenere informazioni che servono per invalidare le decisioni dei soci (cfr., per la s.r.l., l'art. 2479 *ter* c.c.).

L'oggetto dei diritti di controllo

La lettura dell'art. 2320 c.c. induce, in un primo momento, a pensare che il diritto di controllo dell'accomandante sia piuttosto limitato. Secondo tale disposizione gli accomandanti hanno diritto "di aver comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite" e "di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società". Il primo diritto riconosciuto agli accomandanti è quello di avere **comunicazione annuale del bilancio e del conto profitti/perdite**. Tale comunicazione non è però fine a sé stessa, ma è finalizzata a consentire l'esercizio di un controllo. La disposizione prevede difatti che bilancio e conto profitti/perdite possano essere controllati e al fine di effettuare questa verifica è possibile consultare i libri e gli altri documenti della società. Rimanendo fermo che la comunicazione di bilancio e conto profitti/perdite avviene una volta sola all'anno, per il resto si deve ritenere che gli accomandanti possano in qualsiasi momento verificarne l'esattezza. Ne consegue che il diritto di consultazione è continuo (purché giustificato dall'esigenza di controllare l'esattezza di bilancio e conto profitti/perdite). La consultazione può avere a oggetto i "libri" e gli altri "documenti della società". Con riferimento ai "libri", si tratterà dei libri obbligatori (libro giornale e libro degli inventari) ai sensi dell'art. 2214, comma 1, c.c. (8). Inoltre potranno essere consultati le scritture contabili e gli altri documenti indicati nell'art. 2214, comma 2, c.c. (9). La nozione di altri "documenti della società" è ampia.

Nel caso della s.r.l. l'art. 2476, comma 2, c.c. prevede che i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori "notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione".

Quali sono le informazioni che possono essere legittimamente chieste dal quotista agli amministratori della società? L'espressione utilizzata dal legislatore è ampia: "notizie sullo svolgimento degli affari sociali". Il riferimento agli "affari sociali" consente di escludere dal diritto dei quotisti le informazioni che non hanno alcun legame con la s.r.l. (d'altra parte, nella prassi, appare improbabile che un socio chieda agli amministratori notizie su circostanze diverse dagli affari sociali). In ogni caso si deve ritenere che non possano essere chieste informazioni di carattere privato sugli amministratori e sugli altri soci.

Per il resto l'oggetto del diritto d'informazione del socio è, almeno teoricamente, illimitato. Il quotista potrebbe dunque rivolgersi agli amministratori e chiedere di essere informato su una non meglio specificata "situazione della società". A una richiesta del genere dovrebbe tuttavia essere legittimo rispondere in modo altrettanto generico. È difatti ragionevole ritenere che valga un principio di sostanziale corrispondenza fra genericità del dato

richiesto e genericità dell'informazione fornita. Il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.: "il contratto deve essere eseguito secondo buona fede") può imporre, fra le altre cose, che le richieste d'informazioni presentate dai soci di una s.r.l. siano ragionevolmente dettagliate. A questo riguardo si può segnalare che il Tribunale di Bologna, nel dicembre 2006, ha deciso che il socio deve presentare un'elencazione dei documenti di cui intende fare copia (10). Nonostante l'esigenza di una certa specificazione della domanda d'informazione, la richiesta dei soci non deve essere accompagnata da una motivazione.

Le informazioni richiedibili agli amministratori sono varie. Fra le vicende sociali su cui i quotisti hanno diritto di essere informati rientra lo stesso operato dei gestori. Gli amministratori rappresentano la s.r.l. e, nell'esercizio di tale funzione, concludono dei contratti e - più in generale - compiono delle operazioni. I quotisti possono chiedere informazioni su tali contratti e operazioni. In presenza

Note:

(7) Sulla revoca degli amministratori di s.r.l. cfr. Benatti, *Osservazioni sulla revoca cautelare degli amministratori di s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2007, II, 874 ss.; Butturini, *Il mutamento del socio di controllo quale (in)giusta causa di revoca dell'amministratore*, *ivi*, 2008, II, 1050 ss.; Cagnasso, *Revoca cautelare dell'amministratore di società a responsabilità limitata ed azione di responsabilità: una convivenza problematica*, *ivi*, 2007, II, 916 ss.; Cappelletti, *Nomina del nuovo amministratore in seguito a provvedimento cautelare di revoca ex art. 2476 c.c.*, in *Le Società*, 2007, 58 ss.; Comastri, Valerini, *Natura conservativa e funzione inibitoria della revoca cautelare dell'amministratore di s.r.l.*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, II, 451 ss.; Fico, *La revoca degli amministratori nella s.r.l.*, in *Le Società*, 2007, 1098 ss.; Gabellini, *La compromettibilità dell'azione di revoca dell'amministratore nelle s.r.l.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, 449 ss.; Gaeta, *Il rimedio speciale della revoca cautelare dell'amministratore di s.r.l.: le ragioni della inapplicabilità analogica alle s.p.a.*, in *Giur. merito*, 2009, 719 ss.; Malavasi, *Revoca ante causam dell'amministratore unico di s.r.l. e nomina di un curatore speciale per conflitto di interessi*, in *Le Società*, 2007, 76 ss.; Pellegrini, *Revoca cautelare degli amministratori di s.r.l.: ammissibilità ante causam ex art. 700 c.p.c. e domanda di revoca in via principale*, in *Corr. giur.*, 2007, 705 ss.; Prestipino, *La tutela cautelare ex art. 2476, 3° comma, c.c. e il diritto del socio di chiedere la revoca giudiziale dell'amministratore di s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2009, II, 217 ss.; Renna, *La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali da parte dei singoli comproprietari di azioni o della quota sociale e l'ammissibilità della revoca cautelare ante causam dell'amministratore di società a responsabilità limitata*, in *Giur. it.*, 2008, 2635 ss.; Rordorf, *La revoca cautelare dell'amministratore di s.r.l.*, in *Le Società*, 2009, 19 ss.; Salafia, *La revoca dell'amministratore nella società a r.l.*, *ivi*, 2008, 1464 ss.; Sangiovanni, *La revoca degli amministratori nella s.r.l. italiana e nella GmbH tedesca*, *ivi*, 2008, 372 ss.; Sangiovanni, *La revoca degli amministratori di s.r.l.*, *ivi*, 2007, 1328 ss.; Sangiovanni, *La revoca dell'amministratore di s.r.l.*, in *Giur. merito*, 2007, 1381 ss.

(8) Ai sensi dell'art. 2214, comma 1, c.c., "l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari".

(9) Secondo l'art. 2214, comma 2, c.c., l'imprenditore "deve altresì tenere le scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite".

(10) Trib. Bologna, 6 dicembre 2006 (ord.), in *Giur. comm.*, 2008, II, 213 ss., con nota di Guidotti.

di documenti scritti, quali contratti, è peraltro più probabile una richiesta di "consultazione" del testo piuttosto che di mera "informazione" sul contenuto degli stessi.

Non sempre il mero ottenimento d'informazioni è sufficiente a soddisfare il bisogno informativo del socio. Non è dunque un caso che la legge, oltre al diritto di ottenere dati e notizie, riconosca al socio di s.r.l. il diverso diritto di "consultare". Anche il diritto di consultazione, come quello d'informazione, ha un oggetto molto ampio. Nella s.r.l. la consultazione si estende a tutti i libri sociali e a tutta la documentazione relativa all'amministrazione della società. I libri sociali della s.r.l. sono indicati nell'art. 2478, comma 1, c.c.: 1) il libro dei soci; 2) il libro delle decisioni dei soci; 3) il libro delle decisioni degli amministratori; 4) il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore. Considerato tuttavia che il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore è tenuto a cura dei sindaci o del revisore (art. 2478, comma 2, c.c.), la relativa istanza del quotista dovrà essere indirizzata a tali soggetti e non agli amministratori (salvo ritenere che la richiesta debba essere rivolta ai gestori, i quali - a loro volta - contatteranno i sindaci o il revisore). La legge prevede poi espressamente che, oltre che dei libri sociali, i soci possano prendere visione della documentazione relativa all'amministrazione. Va preferita una nozione ampia di "documenti relativi all'amministrazione".

Nella s.a.s. fra il diritto di comunicazione del bilancio e il diritto di controllarne l'esattezza pare sussistere un rapporto di **successione temporale nel tempo**. L'esercizio del primo diritto deve insomma precedere l'esercizio del secondo. Nella s.r.l., invece, fra il diritto d'informazione e quello di consultazione non sussiste un rapporto di successione temporale. Astrattamente si potrebbe essere portati a pensare diversamente, cioè nel senso che il primo sia preliminare al secondo: il quotista chiede dapprima agli amministratori certe informazioni; se queste non bastano oppure non lo convincono, chiede di consultare la documentazione esistente presso la società. In realtà il socio può esercitare, a sua scelta, il diritto d'informazione oppure quello di consultazione. Informazione e consultazione sono due facce della stessa medaglia, due espressioni dello stesso potere di controllo.

Sulla base di quanto esposto, si deve dunque assumere che l'oggetto dei diritti di controllo dei soci di s.r.l. sia estremamente ampio. In questo contesto si pone il problema se gli amministratori possano opporre un rifiuto all'accesso a certe informazioni che devono reputarsi segrete. Il rischio è quello che il socio possa utilizzare tali dati e notizie a danno della società.

In altri ordinamenti la questione è risolta in modo espresso dal legislatore. Nel sistema tedesco, ad esempio, la legge prevede che gli amministratori possano rifiutare le informazioni e la consultazione quando si deve temere che i soci le usino per scopi estranei a quelli sociali e in tal modo arrechino alla società o a un'impresa collegata un danno non irrilevante (così il § 51a, comma 2, GmbHG) (11).

Nell'ordinamento italiano la legge è invece silente sul punto. Conseguentemente si può sostenere la tesi che il diritto del socio non conosca limite alcuno nella raccolta d'informazioni; una volta ottenuti dati e notizie, il quotista non può però rivelarle a terzi. Questa soluzione è - in linea di principio - condivisibile, anche se porta con sé il rischio di un danno irreparabile alla società. Vi sono cioè dei casi in cui il fine del socio di arrecare danno alla so-

cietà è talmente evidente che si deve poter affermare un diritto degli amministratori di rifiutare le informazioni. Il caso tipico è quello del quotista che svolge un'attività concorrenziale. A ciò si aggiunga che, contro la possibilità di divulgare informazioni ai soci, si può forse invocare l'art. 99 del codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30 del 2005), secondo cui "salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 98" (12). L'art. 98 D.Lgs. n. 30 del 2005 determina quali sono le informazioni segrete. L'applicazione di questa disposizione presuppone che i soci possano qualificarsi come terzi.

La tempistica dell'esercizio dei diritti di controllo

Qual è il momento "giusto" per i soci per esercitare i diritti di controllo? Né la disciplina della s.a.s. né la disciplina della s.r.l. offrono elementi testuali per rispondere con certezza a questa domanda. La risposta deve dunque essere data tenendo in considerazione i principi generali.

La regola di **buona fede nell'esecuzione del contratto** esige che **i tempi (e i modi) dell'esercizio dei diritti di controllo si determinino sulla base anche di quelli che sono gli interessi della controparte** (cioè della società). Ad esempio la buona fede nell'esecuzione del contratto impone che, nell'esercizio del diritto di controllo, si scelgano i tempi meno sgraditi alla società. In linea di principio il socio può esercitare in qualsiasi momento i suoi diritti di informazione e di consultazione. La scelta dei tempi deve tuttavia tenere conto degli interessi della società. Per fare un esempio estremo, la richiesta di consultare la documentazione di notte o nel fine-settimana potrebbe essere rifiutata; deve invece essere fissato un appuntamento in un momento diverso (in orari lavorativi), nel corso del quale il socio ottiene l'accesso richiesto. La regola è che, mentre è sempre legittimo l'esercizio del diritto, non possono trovare accoglimento nell'ordinamento fenomeni di abuso.

Dal canto loro **gli amministratori**, ai quali il socio si rivolge per avere accesso alla documentazione, **devono dare seguito tempestivamente alla domanda**. Anche se la legge non impone espressamente l'immediata soddisfazione, il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto impone di soddisfare con la dovuta celerità la richiesta. Per una soluzione dei casi concreti che si pongono nella prassi si deve fare affidamento sul **principio**

Note:

(11) GmbHG è l'abbreviazione normalmente usata per *Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung* (legge concernente le società a responsabilità limitata). Sul diritto di controllo del socio di s.r.l. nell'ordinamento tedesco sia consentito rinviare a Sangiovanni, *Il diritto di controllo del socio di s.r.l. a confronto con la disciplina tedesca*, in *Le Società*, 2007, 1543 ss.; Sangiovanni, *Il diritto del quotista di s.r.l. all'informazione e all'ispezione nel diritto tedesco*, in *Riv. dir. comm.*, 2006, I, 515 ss. In chiave comparata anche con altri ordinamenti cfr. Guidotti, *Società a responsabilità limitata e tutela dei soci di minoranza: un raffronto tra ordinamenti*, in *Contr. impr.*, 2007, 668 ss.

(12) In materia cfr. Guidotti, *Ancora sui limiti all'esercizio dei diritti di controllo nella s.r.l. e sul (preteso) diritto di ottenere copia dei documenti consultati*, in *Giur. comm.*, 2008, II, 221 ss.

di proporzionalità. Se l'immediata esecuzione della domanda d'informazione o di consultazione ostacola in modo eccessivo l'attività aziendale, gli amministratori sono legittimati a ritardarla per il tempo necessario. Non dovrebbe al contrario essere sufficiente, per opporsi a una tempestiva soddisfazione della domanda del socio, il fatto che ne derivino piccoli disagi. Un certo onere organizzativo è, del resto, implicito nella soddisfazione della richiesta del socio, a maggior ragione quando il quantitativo di documentazione da visionarsi è ampio. Inoltre va tenuto presente che in alcuni casi gli amministratori non dispongono immediatamente delle informazioni o dei documenti richiesti, ma devono recuperarli (o predisporli) e ciò richiede un certo tempo. Il Tribunale di Roma ha avuto occasione di occuparsi, nel dicembre 2007, di un caso in cui l'amministratore della società non aveva dato alcun seguito alle ripetute richieste scritte del socio di avere accesso alla documentazione (13). Tale comportamento costituisce una condotta ostruzionistica.

In linea di principio il momento ideale per esercitare il diritto di controllo è l'assemblea dei soci. In tale contesto difatti i soci sono già riuniti con gli amministratori e possono rivolgere alla società tutte le domande che desiderano. La convocazione e la tenuta dell'assemblea richiedono un certo sforzo organizzativo e comportano dei costi; se il socio può soddisfare il bisogno informativo partecipando alla stessa, è irragionevole che pretenda - poco prima o poco dopo la riunione assembleare - di ottenere le stesse informazioni. Sul punto si è espressa, nel febbraio 2008, la Corte di Appello di Milano (14). Questa autorità giudiziaria ha negato che il socio avesse diritto di ottenere il bilancio con allegati nel corso dell'assemblea, in quanto tali documenti erano stati messi a disposizione dei soci prima dell'assemblea e la mancata consultazione degli stessi era ascrivibile unicamente al comportamento del socio. La richiesta del socio è stata ritenuta ingiustificata, oltre che incompatibile con il corso normale di svolgimento della riunione assembleare e con le sue finalità. Nella fattispecie la richiesta del socio non era finalizzata ad analizzare o verificare un qualche dato, bensì intesa a sofferire, in via del tutto generale e onnicomprensivo, a un difetto di previa conoscenza imputabile al solo richiedente. Il consesso era inteso alla discussione e approvazione, non già alla mera consultazione, previamente imputabilmente omessa, del bilancio e dei documenti. La consultazione generale, in quel momento, avrebbe decisamente affardato se non impedito lo svolgimento della riunione e il raggiungimento dei compiti specificamente demandati all'assemblea.

Se - dal punto di vista astratto - l'affermazione fatta (e cioè che, se possibile, il diritto di controllo va esercitato in assemblea) appare corretta, bisogna però riflettere sul fatto che nella s.a.s. non si ha un'assemblea dei soci in senso tecnico. E anche nella s.r.l. l'istituto dell'assemblea ha perso di importanza a seguito della riforma del 2003. Ora, come è noto, si distingue fra "decisioni dei soci" (art. 2479 c.c.) e "assemblea dei soci" (art. 2479 bis c.c.). Di norma, pertanto, capita frequentemente che i diritti di controllo dei soci vengano esercitati - tanto nella s.a.s. quanto nella s.r.l. - al di fuori dell'assemblea.

Sempre con riferimento alla "tempistica" dell'esercizio dei diritti di controllo, vi è da chiedersi se essi siano esercitabili una volta sola oppure a certe scadenze oppure, in ipotesi, in continuazione. Al riguardo pare opportuno distinguere fra la s.a.s. e la s.r.l. Come si accenna-

va, nella s.a.s. vi è un riferimento di carattere temporale: l'art. 2320, comma 3, c.c. parla difatti di comunicazione "annuale" del bilancio e del conto profitti/perdite. Una volta ricevuto il bilancio e il conto profitti/perdite gli accomandanti possono, però, controllarne l'esattezza e questa attività di controllo non pare limitata nel suo contenuto e nella sua durata. Nella s.r.l. invece non vi è alcun legame fra il diritto di controllo e l'annualità del bilancio. Ne consegue che, una volta esercitato il diritto di controllo, il quotista rimane libero di esercitarlo nuovamente in relazione ad altre vicende sociali. Il diritto di controllo nella s.r.l. non è limitato a un certo numero di informazioni o consultazioni all'anno.

In ambedue i tipi societari il socio che abbia ottenuto certi dati dalla società può chiedere chiarimenti oppure altre informazioni o documenti. Naturalmente devono ritenersi illegittime e, dunque, vietate le richieste di specificazioni che costituiscono in realtà un abuso del diritto. Se il socio, ad esempio, chiede una seconda volta informazioni che gli sono già state date, gli amministratori possono rifiutarsi di darle nuovamente. Non risulta difatti esservi alcuna reale giustificazione alla richiesta, che - per di più - crea inutili costi alla società.

Le modalità di esercizio dei diritti di controllo

Dal punto di vista delle modalità di esercizio dei diritti di controllo ci si deve chiedere se la richiesta d'informazioni vada fatta per iscritto o possa essere presentata anche oralmente. Né la disciplina della s.a.s. né la disciplina della s.r.l. offrono dati testuali espressi per rispondere a questa domanda. La scelta è pertanto lasciata ai soci, che potranno avanzare le loro richieste sia oralmente che per iscritto.

Lo stesso vale per quanto riguarda le **modalità di risposta degli amministratori.** Questi possono scegliere le modalità (orali o scritte) che ritengono più appropriate per rispondere ai soci. La scelta fra mezzo orale e mezzo scritto dipende essenzialmente dal tipo e dalla quantità delle informazioni richieste.

Anche con riferimento al "**luogo**" in cui i diritti di controllo possono essere esercitati non è dato trovare risposte espresse nel testo della legge. Nella s.a.s. si parla di "comunicazione" annuale del bilancio e del conto profitti/perdite. La comunicazione potrebbe avvenire via posta elettronica o cartacea, senza necessità di individuare un luogo fisico di esercizio dei diritti. Tuttavia, dal momento che gli accomandanti possono controllarne l'esattezza consultando i libri e gli altri documenti, può risultare necessario recarsi presso la sede della società; è difatti presso la sede della società che vengono conservati libri e documenti. Gli accomandatari devono pertanto consentire l'accesso agli spazi in cui il materiale si trova. Di norma bisognerà mettere a disposizione una stanza in cui l'accomandante può esaminare, con la dovuta calma, la documentazione. Il discorso appena effettuato per la s.a.s. in merito al "luogo" in cui esercitare i diritti di controllo vale anche per la s.r.l.

Note:

(13) Trib. Roma, 4 dicembre 2007 (ord.), in *Riv. not.*, 2009, II, 668 ss., con nota di Torroni.

(14) Appello Milano, 13 febbraio 2008, in *Le Società*, 2009, con nota di Di Bitonto.

Sulla **possibilità di delegare a un professionista l'esercizio del diritto di controllo**, l'art. 2320, comma 3, c.c. tace. Si deve tuttavia ritenere che nulla osti alla possibilità d'incaricare un professionista. Nell'ordinanza in commento il giudice consente espressamente che sia un professionista a esercitare il diritto di controllo in nome e per conto del socio. Nella s.r.l. l'art. 2476, comma 2, c.c. prevede espressamente che il diritto di controllo possa essere esercitato mediante un professionista di fiducia. Il termine "professionista" è piuttosto generico e pare riferirsi a qualsiasi tipo di professione. Tipicamente l'incarico può essere conferito a un commercialista, a un revisore oppure a un avvocato. Lo statuto potrebbe individuare le categorie di professionisti cui può essere affidato l'incarico: ad esempio i soli commercialisti.

In caso di delega per l'esercizio dei diritti di controllo, non occorre che il delegato eserciti tale diritto congiuntamente al socio delegante. Il professionista può esercitare da solo il diritto, per poi riferirne gli esiti al socio.

Nel contesto qui in esame, **un profilo che può assumere una certa rilevanza pratica è quello relativo al segreto**. Il professionista incaricato di esercitare il controllo può venire a conoscenza di circostanze sensibili che, in ipotesi, potrebbe poi divulgare a danno della società. Al riguardo si deve ritenere che il delegato che esercita il diritto di controllo in nome e per conto del socio debba mantenere il segreto. Se si tratta di un soggetto tenuto al segreto professionale (ad esempio un avvocato), tale obbligo deriva dalle disposizioni che regolano il segreto professionale. Ma anche quando si tratti di una persona che non è assoggettata a segreto professionale, è lecito assumere che debba mantenere il segreto sui fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio delegato del diritto di controllo. Difatti il conferimento dell'incarico di esercitare il diritto di controllo determina il sorgere di un rapporto contrattuale fra il socio e il delegato e tale rapporto va eseguito secondo buona fede. L'esecuzione secondo buona fede del contratto impone di mantenere il segreto.

Tanto premesso, nulla vieta che il socio pretenda dal professionista la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione con cui si impegna a mantenere la riservatezza. In questo modo viene formalizzato un dovere che peraltro, ad avviso di chi scrive, è già desumibile dai principi generali.

Sul punto è possibile poi immaginare un'apposita clausola statutaria, la quale preveda che la possibilità di avvalersi di professionisti per l'esercizio del diritto di controllo sia subordinata al rilascio di una dichiarazione del terzo ai sensi della quale si impegna a non divulgare ciò di cui venga a conoscenza.

Asportazione di originali e asportazione di copie

L'ordinanza in commento si sofferma sul diritto dell'accomandante di estrarre copie. Il tema è legato alla distinta tematica della possibilità di **asportare gli originali**. **In linea di principio questa possibilità deve essere negata**. Nella s.a.s. il bilancio e il conto profitti/perdite vengono comunicati agli accomandanti (in copia) e non si pongono dunque problemi di asportazione di originali. Al fine di controllarne l'esattezza, abbiamo già rilevato come la legge consenta agli accomandanti di consultare i libri e gli altri documenti della società. "Consultazione",

dal punto di vista letterale, non significa "asportazione". L'asportazione di libri e documenti originali della società può causare ostacoli alla gestione della stessa. La loro asportazione per un breve periodo di tempo può anche essere sostanzialmente priva di conseguenze negative, ma la loro sottrazione per un lungo periodo di tempo è certamente idonea a creare problemi all'operatività, fino - in ipotesi - a determinare l'insorgenza di danni. Il bisogno informativo dell'accomandante, del resto, può essere - in genere - adeguatamente soddisfatto anche se gli vengono date le sole copie della documentazione di cui ha bisogno. Un ragionamento analogo, nel senso che non è consentito asportare gli originali, dovrebbe valere anche per la s.r.l.

Proprio in quanto gli originali non sono disponibili per i soci (dovendo rimanere, in linea di principio, presso la sede della società), acquista particolare importanza la **possibilità di fare copia del materiale**. La questione non è peraltro disciplinata espressamente né per la s.a.s. né per la s.r.l. e deve essere risolta in applicazione dei principi generali.

Iniziando a riflettere su quanto avviene nella s.a.s., il "diritto di estrazione" non è espressamente menzionato nell'art. 2320, comma 3, c.c., il quale si limita a menzionare il diritto di controllare l'esattezza del bilancio e del conto profitti/perdite consultando i libri e gli altri documenti. La "consultazione" di cui parla la disposizione parrebbe consistere nella sola possibilità di prendere visione dei libri e degli altri documenti (e non nel fotocopiare). Si potrebbe allora sostenere la tesi che, siccome la norma non indica espressamente la possibilità dell'estrazione di documentazione, tale diritto non debba essere riconosciuto. Questo argomento, tuttavia, non può trovare accoglimento, se si vuole garantire sostanza al diritto di controllo. A sostegno della tesi che l'estrazione di copie è consentita solo laddove espressamente prevista dalla legge si potrebbe inoltre addurre il tenore letterale dell'art. 2422, comma 1, c.c. in materia di s.p.a., dove si prevede espressamente che i soci hanno diritto di esaminare i libri "e di ottenerne estratti a proprie spese". Anche questo argomento tuttavia lascia insoddisfatti dal punto di vista di una tutela sostanziale del diritto di controllo, in quanto può oggettivamente risultare complesso verificare la gestione della società senza ottenere copia della documentazione.

In altre parole il problema principale, evidenziato nell'ordinanza in commento, è che la documentazione può essere complessa e ne può essere necessaria un'analisi dettagliata, che tende a essere difficile in breve tempo. Assumendo che, di regola, la consultazione avvenga presso la sede della società, l'accomandante che esercita tale diritto sarebbe costretto a trattenerci presso la sede per ore, se non per giorni. Molto più comoda è la possibilità di estrarre copia della documentazione che può poi essere esaminata con calma altrove.

Un'altra ragione per consentire la possibilità di fare copia della documentazione risiede nel fatto che ci sono casi in cui il materiale deve essere prodotto in altra sede. Se l'accomandante non può portare con sé quantomeno una copia della documentazione, verrebbe impedito nell'esercizio di altri suoi diritti.

Contro la possibilità di asportare copia della documentazione si potrebbe argomentare nel senso che tale diritto può, laddove necessario, essere fatto valere in sede processuale. Si pensi all'art. 210, comma 1, c.p.c., il

quale prevede che "il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo". Addirittura si potrebbe procedere a un sequestro di libri e documenti, stabilendo la legge che il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario "di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quanto è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea" (art. 670, n. 2, c.p.c.). Questo argomento (del possibile esercizio in sede processuale come alternativa al diritto di controllo in sede extra-processuale), peraltro, non appare convincente. Bisogna difatti riflettere che il diritto di controllo del socio non è necessariamente preliminare all'esercizio di un'azione in giudizio. Si è visto sopra che sono diverse le finalità per cui può essere esercitato il controllo e il primo di tali fini è, molto semplicemente, proprio l'acquisizione d'informazioni (al di fuori e indipendentemente da un possibile successivo processo).

Rispetto a quanto prospettato finora, la questione non si pone diversamente nella s.r.l. Il diritto del quotista di essere adeguatamente informato sull'andamento della società avrebbe natura solo formale se non potesse concretizzarsi nella possibilità di chiedere copia di libri e documenti. Nella s.r.l. bisogna peraltro dare conto di una particolarità, dal momento che in questo tipo societario è previsto espressamente che il diritto di consultazione possa essere esercitato "anche tramite professionisti". Queste persone, proprio per il loro carattere di professionalità, sono tendenzialmente in grado - pur senza farne copia - di valutare con velocità il significato della documentazione che esaminano. Siffatta possibilità porterebbe a escludere il diritto dei soci di fare copie (15). Ad avviso di chi scrive, tuttavia, una tutela sostanziale del diritto di controllo è possibile solo estraendo copia della documentazione.

La giurisprudenza è intervenuta più volte in materia di diritto dei soci di estrarre copie della documentazione e può essere utile relazionare brevemente su di essa. Il Tribunale di Roma, nel dicembre 2007, ha affermato che il diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri e i documenti sociali ricomprende necessariamente quello di estrarre copie (16). Similmente il Tribunale di Pavia, nell'agosto 2007, ha deciso che il socio di s.r.l. ha diritto di esercitare il controllo sull'attività di amministrazione della società anche attraverso il rilascio di copia di tutta la documentazione afferente la gestione della società (17). **La negazione del diritto di estrarre copia della documentazione vanificherebbe il potere di controllo del socio**, stante la complessità dello studio della documentazione, che non può ritenersi esauribile con la sola consultazione della stessa. Il Tribunale di Taranto, nel luglio 2007, ha stabilito che al socio non amministratore di una s.r.l. è riconosciuto il diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi alla gestione e di estrarne copia, senza alcun limite se non quello della buona fede (18). Il Tribunale di Bologna, nel dicembre 2006, ha stabilito che il diritto di consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione comprende anche la possibilità di estrarne copia (19).

Giunti alla conclusione che il socio (sia di s.a.s. sia di s.r.l.) ha diritto di estrarre copie, si tratta di capire a chi

debbano essere imputate le relative spese. Né in materia di s.a.s. né in materia di s.r.l. si trova, nella legge, una risposta esplicita a questa questione.

Con riferimento ai costi per l'ottenimento delle copie, è preferibile la tesi per cui essi sono a carico del richiedente. In questo senso milita quanto stabilisce l'art. 2422, comma 1, c.c. secondo cui i soci hanno diritto di ottenere estratti "a proprie spese". Questa disposizione è dettata per la s.p.a., ma mi pare si possa applicare analogicamente agli altri tipi societari. Dal punto di vista della *ratio* di questa soluzione, si noti che l'imporre dei costi al socio che vuole esercitare il diritto di controllo disincentiva comportamenti emulativi, senza - con ciò - menomare sensibilmente il suo potere.

Anche relativamente all'aspetto dei costi si registrano alcuni interventi giurisprudenziali. Nel febbraio 2008 la Corte di Appello di Milano, con riferimento a una s.r.l., ha negato che il diritto di controllo del socio sia tanto esteso da poter accollare alla società l'onere di ricerca e analisi dei documenti da fotocopiare e da spedire (20). Questa autorità giudiziaria aderisce a una tesi restrittiva, affermando che il diritto a "consultare" concerne la previa visione ed esame dei documenti, ma non implica necessariamente e di per sé altre facoltà. Sempre con riferimento a una s.r.l., il Tribunale di Roma - nella già citata ordinanza del dicembre 2007 - ha preso posizione in materia di spese per l'estrazione di copie, affermando che esse sono a carico di chi le richiede, in quanto in tal senso milita l'art. 210, comma 3, c.p.c., secondo cui "se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposto l'istanza di esibizione" (21). In realtà è dubbio che dalla disposizione processuale si possa ricavare un principio di diritto sostanziale. Inoltre si deve osservare che la norma del codice di procedura civile disciplina solo l'anticipazione della spesa e non stabilisce chi debba reggerla in via definitiva.

Note:

(15) In questo senso Guidotti, *Ancora sui limiti*, cit., 227 s.

(16) Trib. Roma, 4 dicembre 2007 (ord.), in *Riv. not.*, 2009, II, 668 ss., con nota di Torroni.

(17) Trib. Pavia, 1° agosto 2007 (ord.), in *Giur. merito*, 2008, 2273 ss., con nota di Sangiovanni.

(18) Trib. Taranto, 13 luglio 2007 (ord.), in *Giur. it.*, 2008, 122 ss., con nota di Renna.

(19) Trib. Bologna, 6 dicembre 2006 (ord.), in *Giur. comm.*, 2008, II, 213 ss., con nota di Guidotti.

(20) Appello Milano, 13 febbraio 2008, in *Le Società*, 2009, con nota di Di Bitonto.

(21) Trib. Roma, 4 dicembre 2007 (ord.), in *Riv. not.*, 2009, II, 668 ss., con nota di Torroni.